



STATUTO "COMITATO STRAELE APS"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "COMITATO STRAELE APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
2. L'associazione ha sede legale in via Straelle di Rustega 21, nel Comune di Camposampiero (PD).
Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola all'osservanza i suoi associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività di organizzazione della stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.



ART. 5 - (Finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel nostro piccolo vogliamo creare occasioni respirare aria di comunità, di fratellanza, di tradizione nonostante il nostro territorio che si estende lungo la via Straelle sia suddiviso in più comuni, parrocchie e diocesi mettendoci in comunicazione con loro e cercando di trasmettere il valore del "bene comune".

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (art. 5 comma 1 lettera I del D.Lgs. 117/2017);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera F del D.Lgs. 117/2017);
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (art. 5 comma 1 lettera U del D.Lgs. 117/2017).
2. Per il raggiungimento di tali fini, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si propone di:
 - a) gestire e mantenere un ambiente atto all'aggregazione della comunità di Straelle.
 - b) organizzare eventi/manifestazioni per promuovere la socialità e le tradizioni locali.
 - c) organizzare e promuovere raccolte fondi per beneficenza a onlus che operano a favore di assistenza, sussistenza o ricerca medica.
 - d) organizzare e promuovere conferenze di zona sulle esigenze/problematiche dei cittadini
 - e) organizzare e promuovere attività e/o incontri per promuovere l'ecologia e il senso civico.
 3.
 - a) Nello svolgere le sue attività l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura della stessa.
 - b) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 - c) L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.



ART. 6 - (Associati)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono finalità e scopi, che si impegnano per realizzare o sostenere le attività di interesse generale, che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata entro tre mesi dalla richiesta dell'interessato dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato motivandola.
4. L'aspirante associato a fronte del rigetto della propria domanda di ammissione può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la non rimborsabilità (fatto salvo il caso di invalidazione della domanda di ammissione) e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

1. votare in Assemblea se iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
2. eleggere gli organi sociali;
3. essere eletti tra gli organi sociali se maggiorenni;
4. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
6. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
7. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
8. essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi in base al D.Lgs 117/2017.

Hanno dovere di:

9. di versare nei termini, se prevista, la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
10. di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.



ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
4. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato che ha possibilità di appello entro 30 gg. L'esclusione dev'essere ratificata dall'assemblea.
5. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nominato qualora se ne verificassero le condizioni di legge)
- Organo di revisione (nominato qualora se ne verificassero le condizioni di legge).

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.



ART. 11 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera o e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve riportare la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione della riunione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
8. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. È composto da un numero dispari che va da 3 a 7 membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e che abbiano raggiunto la maggiore età.
3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Sono incompatibili, e se nominato decade, alle cariche del Consiglio Direttivo chi:
 - i. si trova nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art.2382 del c.c.;
 - ii. si trova nelle condizioni di conflitto di interesse secondo l'art.2475-ter del c.c.;
 - iii. senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.
6. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:



- amministra l'associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts-Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
 - disciplina l'ammissione e delibera sull'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, permanente impedimento di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
- Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

ART. 16 - (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza delle preferenze.
2. Rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea a maggioranza di presenti.
5. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.



7. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente, fino alla tempestiva elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.



ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo (le accettazioni di donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate con beneficio d'inventario);
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubblici;
- e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f. rimborsi da convenzioni;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. attività di raccolta fondi;
- i. altre entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Il patrimonio)

1. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o diversamente previste dal presente statuto.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.



ART. 23 - (Bilancio)

1. Il bilancio dell'esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e nei modi previsti dall' art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall' art. 36 del D.Lgs. 117/2017
2. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 32 - (Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

CARSSAPIERO, li 5/7/2023

Firmato:

Sig. Paolo Ceccattono

Sig. Lucia De Santis

Sig. Pierina De Santis Bernard

Sig. _____

Paolo Ceccattono

Lucia De Santis

Pierina De Santis Bernard